

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2002 "Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati agli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002".

Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti alla data degli eventi sismici nei comuni della provincia di Campobasso".

Le disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale ed operativa nei territori dei comuni interessati al provvedimento.

I sostituti di imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti non operano le ritenute alla fonte, mentre le ritenute già operate devono, comunque, essere versate.

Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione, vanno effettuati il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2002 "Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso interessati agli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002".

Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti alla data degli eventi sismici nei comuni della provincia di Campobasso.

Le disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale ed operativa nei territori dei comuni interessati al provvedimento.

I sostituti di imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti non operano le ritenute alla fonte, mentre le ritenute già operate devono, comunque, essere versate.

Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione, vanno effettuati il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Decreto n. 31737 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 15 novembre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31727 del 15 novembre 2002, con decorrenza 14 settembre 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell’area del comune di Guardiaregia (CB) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 13 dicembre 2003 (limite massimo).

Decreto n. 31738 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 15 novembre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31726 del 15 novembre 2002, con decorrenza 9 luglio 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed

affini impegnate nell'area del comune di Avellino per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino all'8 novembre 2003 (limite massimo).

**Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 18 novembre 2002
"Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS".**

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), il decreto individua un ulteriore bene immobile di proprietà dell'INPS sito in Roma, Via Fosse di Castello, n. 5, int. 5, partita 62385, foglio n. 476, particella n. 215, subalterno n. 11.

Ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'INPS stesso e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

Contro l'iscrizione dei beni è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (*pubblicato il 2 dicembre 2002*).

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, ed inoltre, il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito di accertamenti sulla documentazione trasmessa.

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 novembre 2002 "Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002 e determinazione del valore definitivo per l'anno 2001".

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 è determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2002, mentre quella relativa all'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4 dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Le percentuali di variazione sopraindicate, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324/59 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 novembre 2002
“ Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione”.**

Dispone che i beni immobili trasferiti ai sensi del decreto legge n. 351/2001 (Primo decreto del Ministro dell'economia), fatta eccezione per quelli di pregio, sono alienati con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato del decreto in esame, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto, ai sensi della normativa vigente.

Di seguito si rappresentano le principali disposizioni previste nell'allegato 1:

- Il **diritto di opzione**, per l'acquisto della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto da parte del conduttore, è esercitato dagli aventi diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione, pena la decadenza.
La stipula del contratto ed il pagamento avvengono, pena la decadenza, entro quaranta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.
- Gli immobili abitativi affittati, per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione o si sia verificata la decadenza dal diritto stesso, quelli liberi o quelli per cui il diritto di opzione è stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto, sono venduti mediante esperimento di **aste**, nelle quali ogni immobile è offerto in vendita singolarmente.

Le date delle aste sono indicate nel Business Plan allegato al contratto di gestione, di cui all'art. 4 del Primo decreto del Ministro dell'economia.

Per le case libere e per quelle ove è posta in vendita la nuda proprietà, la base d'asta è pari al valore di mercato, mentre per quelle occupate è ridotto del 30%. Gli immobili non venduti alla prima asta, sono riproposti con base d'asta ridotta del 50% per gli immobili occupati, e del 30% per quelli liberi e quelli in cui è posta in vendita la sola nuda proprietà.

Gli immobili inoptati o quelli liberi che rimangono invenduti anche a seguito della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base.

Gli immobili inoptati, per i quali è stata posta in vendita la piena proprietà, nel caso sussistano diritti di prelazione, sono aggiudicati in via provvisoria.

Entro tre giorni dall'aggiudicazione deve essere effettuata l'offerta in prelazione agli aventi diritto (conduttori).

L'aggiudicazione diviene definitiva alla scadenza di sessanta giorni dalla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non l'abbiano esercitata.

L'integrale pagamento del prezzo di vendita avviene entro quaranta giorni:

- ✓ dalla data di aggiudicazione definitiva, per gli immobile liberi;
- ✓ dalla data di comunicazione del diritto di prelazione, per gli immobili affittati.

- Gli **immobili non abitativi** vengono ceduti solo tramite aste, affidate congiuntamente ad uno o più operatori aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuati con procedura competitiva, con la quale la S.C.I.P. stipula apposito contratto.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002 "Trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato italiano".

Art.1

Prevede che, in applicazione dell'art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410/2001, sono trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici

S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legge, gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del Demanio nell'allegato 1, che costituiscono, ai sensi del predetto art. 2, patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società, a far tempo dal 28 novembre 2002, data di pubblicazione del presente decreto.

Dalla stessa data la società di cartolarizzazione è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti, mentre i canoni di locazione sono ceduti dal 1° febbraio 2003.

Art.3

Per il trasferimento in parola la società di cartolarizzazione corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede ad allocare tale prezzo tra gli enti individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del Demanio.

Una quota parte del prezzo di trasferimento, cosiddetto prezzo iniziale, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta, a titolo definitivo e irripetibile, dalla società di cartolarizzazione alla data in cui emette i titoli.

Tali titoli saranno suddivisi in cinque tranche a tasso variabile, con un rating che sarà differenziato da "AAA", "AA" e "A", per rispondere alla domanda del mercato. Gli stessi, infatti si articoleranno su diverse scadenze ed è prevista anche la possibilità di emettere obbligazioni denominate in dollari USA.

Il prezzo iniziale corrisponde alla somma effettivamente incassata dalla S.C.I.P., a fronte dell'emissione dei titoli, per un importo complessivo massimo di 6.700 milioni di euro, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della S.C.I.P. per un importo massimo complessivo pari a 10 milioni di euro.

Tale prezzo è allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari degli immobili secondo le percentuali specificate nell'allegato 2 del decreto in esame, pari all'8,4% a favore dell'INPS.

La residua parte del prezzo, che viene corrisposta a titolo di prezzo differito, è pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di

cartolarizzazione, derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e quanto dovuto per il rimborso della quota capitale e quota interessi dei titoli e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Tale somma è ripartita tenendo conto delle percentuali specificate nell'allegato 2 del presente decreto, pari all'8,4% a favore dell'INPS.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto od in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito, nel caso in cui la società sia in grado di finanziarlo mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.

Art.4

La gestione degli immobili trasferiti e la vendita degli immobili residenziali trasferiti alla società di cartolarizzazione, sono affidate *pro-tempore*, fino alla data di efficacia del contratto di gestione degli immobili, agli enti previdenziali individuati quali proprietari dei beni stessi ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale. Tale procura viene conferita ai soggetti individuati dagli organi amministrativi degli enti, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative degli enti stessi. Nello svolgimento di queste attività i soggetti interessati devono attenersi a quanto stabilito nell'allegato 3 del decreto in parola ed hanno diritto ad una commissione pari al 2% per le vendite.

Artt.5 e 16

La società di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso ed ulteriore rispetto a quello acceso in virtù dell'art. 5 del decreto del 30 novembre 2001, nel quale, trimestralmente, l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali versano una somma forfettaria, determinata nell'85% dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione dovuti a fronte degli immobili trasferiti, a prescindere dall'effettivo incasso dei medesimi.

Per l'attività di gestione e vendita degli immobili, l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali interessati percepiscono dalla S.C.I.P. una commissione periodica commisurata alle vendite effettuate.

Tale commissione è per la prima volta liquidata alla data in cui siano disponibili i dati relativi alle prime vendite effettuate da ciascun soggetto.

Al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di vendita l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali possono introdurre apposite forme di incentivazione del personale.

Sulla giacenza media del suddetto conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla società di cartolarizzazione un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge n. 483/1993.

Sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato e sugli altri conti correnti intestati alla società di cartolarizzazione non si applica, ai sensi dell'art. 2, c. 6, del decreto legge n. 351/2001, la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del DPR n. 600/1973.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2002
"Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le
Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di
funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali".**

Art. 2. Riduzione delle spese di funzionamento per gli enti e organismi pubblici non territoriali.

Dispone la riduzione del 15% degli stanziamenti delle spese, per i beni di consumo e servizi, previsti nel bilancio 2002, per gli enti e organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria.

Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati, per gli enti sopraindicati, nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata.

Ordinanza n. 3253 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatesi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile”.

Art. 7,

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 31 marzo 2003, del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione continuata e continuativa nei confronti dei soggetti residenti nei comuni delle province di Campobasso e Foggia, o ivi avente sede legale od operativa, colpiti da eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002.

La riscossione dei predetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate dei contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati, ai dipendenti e ai soci lavoratori e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti e ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei Comuni di cui sopra, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per assistere urgentemente la loro famiglia.

L'indennità viene corrisposta dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro, o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi sismici della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Tali indennità sono erogate a richiesta del lavoratore dall'INPS.

Ordinanza n. 3254 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area”.

Art. 5,

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 31 marzo 2003, del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione continuata e continuativa nei confronti dei soggetti residenti, avente sede legale od operativa nel territorio della provincia di Catania, colpiti dagli eventi sopraindicati.

La riscossione dei predetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate dei contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati, ai dipendenti e ai soci lavoratori e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti e ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei Comuni di cui sopra, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per assistere urgentemente la loro famiglia.

L'indennità viene corrisposta dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro, o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi sismici della presente ordinanza, è sospesa fino al 31 marzo 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Tali indennità sono erogate a richiesta del lavoratore dall'INPS.

**Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2002
"Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari
aventi scadenza nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002".**

Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, aventi scadenza nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia

settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002.

Le disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale ed operativa nei territori dei comuni interessati al provvedimento.

I sostituti di imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti non operano le ritenute alla fonte, mentre le ritenute già operate devono, comunque, essere versate.

Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione, vanno effettuati il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Provvedimento della Banca d'Italia in data 6 dicembre 2002 “ Riduzione del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11 dicembre 2002”.

A decorrere dall'11 dicembre 2002 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 3,25% al 2,75%.

Decreto n. 31847 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 24 dicembre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31841 del 20 dicembre 2002, con decorrenza 16 maggio 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Monte Scaglioso (MT) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 15 agosto 2003 (limite massimo).

Decreto legge 24 dicembre 2002, m. 282 "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

Il decreto prevede, tra l'altro, norme riguardanti l'attività dell'Istituto ed in particolare:

Art. 6. Emersione di attività detenute all'estero.

comma 1,

le disposizioni del capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409 (*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*), nonché dell'art. 1, c. 2 bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 23 aprile 2002, n. 73 (*Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare*) si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) il pagamento da effettuare in denaro è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato per le operazioni di emersione effettuate dal 17 marzo 2003 (*prorogato al 16 aprile 2003 dalla legge di conversione n. 27 del 21 febbraio 2003*) al 30 giugno 2003;
- b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;
- c) il modello di dichiarazione riservata è approvato dall'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) per le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dal decreto-legge n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, riguardanti le dichiarazioni dei redditi relative sia al trasferimento di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti che le dichiarazioni annuali per gli investimenti o le attività detenute all'estero, di cui agli artt. 2 e 4 del citato decreto-legge, per gli anni 2000 e 2001.

Con riferimento alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni sopraccitate per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge;

- e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto-legge n. 167/1990 e successive modificazioni.

In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento che versa entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

- f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, penali, tributarie e previdenziali a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001, da trasmettere esclusivamente in via telematica.

comma 6,

prevede che per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 (*prorogato al 16 aprile 2003 con la legge di conversione n. 27 del 21 febbraio 2003*) nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero, di cui al capo III del decreto-legge n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato.

Art. 7. Dismissione di beni immobili dello Stato

La dismissione di beni immobili dello Stato è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di

mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Le disposizioni che interessano l'attività dell'INPS sono le seguenti:

Art.2. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

comma 1,

il principale intervento operato dal comma 1, lett b) riguarda l'introduzione al Testo unico delle imposte sui redditi dell'articolo 10-bis concernente la previsione di una deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

E' prevista, infatti, una deduzione pari a 3.000 euro da riconoscere a tutti i contribuenti. La suddetta deduzione viene elevata per un ammontare diverso a seconda delle tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo.

In particolare la deduzione è aumentata di un importo corrispondente a:

- 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
- 4.000 euro per i pensionati;
- 1.500 euro per i lavoratori autonomi e le imprese minori.

I suddetti importi sono alternativi tra loro, per cui il contribuente che sia titolare di diverse tipologie di reddito può scegliere la maggiorazione da applicare.

L'ammontare della deduzione complessivamente spettante è riconosciuta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle suddette deduzioni e degli altri oneri deducibili, diminuito dell'importo del

reddito complessivo percepito e l'importo di 26.000 euro. Per cui, la fruizione della suddetta deduzione decresce al crescere del reddito.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene rimodulata secondo lo schema seguente:

Redditi	Aliquote
Fino a 15.000 euro	23%
Da 15.000 a 29.0000 euro	29%
Da 29.000 a 32.600 euro	31%
Da 32.600 a 70.000 euro	39%
Oltre 70.000 euro	45%

comma 2,

prevede che l'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché il reddito della prima casa e delle relative pertinenze. Inoltre, in questi casi, qualora i redditi di pensione raggiungano la quota di 7.800 euro, l'imposta netta è dovuta per la sola parte corrispondente alla differenza tra 7.500 euro e il reddito complessivo. La parte di imposta netta che dovesse eccedere la predetta differenza non è invece dovuta.

Sono state rimodulate le fasce di reddito ai fini delle detrazioni di imposta. Per i redditi di lavoro dipendente sono le seguenti:

Redditi	Detrazioni
Tra 27.000 a 29.500 euro	130 euro
Tra 29.500 a 36.500 euro	235 euro
Tra 36.500 a 41.500 euro	180 euro
Tra 41.500 a 46.700 euro	130 euro
Tra 46.700 a 52.000 euro	25 euro

Per i redditi derivanti da pensione ammontano a: